

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2021-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MONTINI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 1967  
(V. Stampato n. 3246)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri  
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia  
col Ministro delle Finanze  
col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile  
col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato  
col Ministro del Commercio con l'Estero  
e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 21 gennaio 1967*

**Comunicata alla Presidenza il 18 aprile 1967**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione e la repressione delle frodi doganali tra l'Italia e la Jugoslavia, concluso a Belgrado il 10 novembre 1965**

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo italo-jugoslavo di assistenza amministrativa per la prevenzione e la repressione delle frodi doganali, per un lato si colloca nella serie di intese stipulate con la vicina Repubblica adriatica, dirette ad istituire forme di collaborazione tra i due Paesi. Per altro lato esso risponde alla necessità di prevenire le infrazioni alle leggi doganali e il contrabbando, che si verificano comunemente alle frontiere limitrofe. Questo secondo aspetto, cioè quello relativo al problema del contrabbando, è stato oggetto di esame anche da parte dell'Organo internazionale che presiede alla collaborazione fra le Amministrazioni di dogana e cioè dal Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles, il quale ha formulato un'apposita raccomandazione di indagine anche per gli impegni reciproci che i singoli Stati possono avere interesse a stipulare.

Ora, con l'Accordo in questione l'Italia e la Jugoslavia si impegnano a cooperare, per il tramite dei rispettivi organi competenti, alla pratica applicazione delle rispettive norme che si riferiscono alla importazione, alla esportazione, al transito e ai depositi doganali di merci, nonchè alla introduzione ed all'uscita dei mezzi di pagamento. Il volume accresciuto dei nostri traffici con la Jugoslavia, l'avviarsi di correnti turistiche e, in numero anch'essi in costante aumento, i viaggiatori dall'uno all'altro Paese, giustificano senza dubbio questa azione comune a tutela dei reciproci interessi fiscali, economici e commerciali. Si tratta di un Accordo di mutua assistenza amministrativa, limitato cioè all'attività degli organi preposti ai controlli di dogana per la prevenzione e la repressione delle frodi, prevedendo anche delle possibilità operative per una proficua lotta al traffico illegale tra i due Paesi confinari. È questo il disposto dell'articolo 1, che inquadra l'essenza e l'estensione dello Accordo.

Nei successivi 9 articoli si specificano i singoli contenuti dell'Accordo. La definizione dei termini adoperati nel testo dell'Accordo è contenuta nell'articolo 2, che determina anche le competenze degli organi di

servizi cui interessa l'esecuzione delle clausole dell'Accordo.

Di particolare importanza l'articolo 3, anche per l'estensione dei campi di operatività. Infatti, l'articolo 3 tiene conto della posizione di interdipendenza che caratterizza l'attività dei servizi doganali, italiani e jugoslavi, dislocati ai valichi comuni di confine e destinati perciò ad operare in zone contigue di servizio e con immediata successione delle rispettive operazioni di controllo.

Per tali uffici si è ritenuto necessario realizzare un più stretto rapporto di collaborazione che non si limita a reciproci impegni circa la materia propria dell'Accordo, ma estende la sua portata all'organizzazione dei servizi, onde coordinare il funzionamento e migliorare nel contempo le condizioni di scorrimento del traffico turistico e commerciale nei due sensi. In particolare è stato previsto che le Amministrazioni doganali dei due Paesi concorderanno, in sede di applicazione dell'Accordo, le misure amministrative atte ad armonizzare le attribuzioni e l'orario di lavoro dei detti uffici ed a snellire le formalità di controllo relative alle persone, ai veicoli ed alle merci attraversanti la linea di frontiera.

Gli articoli 4 e 5 stabiliscono le misure concrete di mutua assistenza per la prevenzione e la repressione delle infrazioni alle leggi doganali. I servizi doganali dei due Paesi sono impegnati ad esercitare, ciascuno nell'ambito della propria zona d'azione, una speciale sorveglianza sulle persone sospettate di interessarsi di contrabbando, nonchè sulle merci ed i mezzi di trasporto che siano stati segnalati come costituenti oggetto e strumento di contrabbando. La espressione « per quanto possibile » contenuta nel primo comma dell'articolo 4 deve intendersi riferita sia alle possibilità materiali che a quelle giuridiche.

Una particolare importanza per gli interessi erariali italiani riveste la clausola inserita al secondo punto dello stesso articolo che concorre a prevenire il contrabbando verso l'Italia dei tabacchi e degli alcoli provenienti dai depositi di merci estere dislo-

cati in alcune località della costa dalmata.

I detti servizi doganali devono inoltre segnalarsi reciprocamente e d'iniziativa le informazioni di cui dispongono circa le infrazioni commesse a danno dell'altro Stato, o solo tentate o sospettate, e comunicarsi le liste delle merci e dei mezzi di trasporto che l'esperienza di servizio rileva come suscettibili d'impiego nel traffico fraudolento, nonchè le notizie in merito ai nuovi mezzi e metodi di contrabbando di cui si sia venuti a conoscenza. Per le azioni concrete di contrabbando e per ogni altra infrazione alle leggi doganali saranno anche trasmesse, se del caso, le copie dei documenti doganali da cui vengono desunte tali infrazioni (articolo 5).

I disposti degli articoli 6 e 7 hanno lo scopo di precisare le condizioni di scambio e di utilizzazione delle dette informazioni e dei relativi documenti a corredo. Le notizie di cui trattasi devono essere scambiate fra gli organi delle amministrazioni doganali, appositamente designati in sede di attuazione dell'Accordo, ed hanno carattere strettamente confidenziale; esse possono essere ri-

fiutate per giustificati motivi di tutela della sovranità e sicurezza nazionale.

L'utilizzazione di tali notizie è limitata al campo di applicazione dell'Accordo, nel senso che non può valere per finalità diverse dalla prevenzione e repressione delle frodi doganali, intendendosi per repressione anche la fase di istruttoria e di giudizio.

L'articolo 8 demanda alle Amministrazioni doganali dei due Paesi il compito di stabilire, con apposite intese di carattere amministrativo, le modalità di attuazione dell'Accordo, il cui campo di applicazione è definito dal successivo articolo 9.

L'articolo 10 contiene le disposizioni finali di rito concernenti la ratifica, l'entrata in vigore e la denuncia dell'Atto internazionale di cui trattasi.

L'altro ramo del Parlamento ha già dato il suo voto favorevole a questo disegno di legge, per il quale non osta alcuna remora da parte di nessun'altra Commissione del Senato. Propongo, quindi, l'approvazione del disegno di legge.

MONTINI, *relatore*

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione e la repressione delle frodi doganali tra l'Italia e la Jugoslavia, concluso a Belgrado il 10 novembre 1965.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 10 dell'Accordo stesso.